

Whistleblowing

Ciclo di emissione	Acronimi	Data	Firma
Redatto da: Ruggero Dadamo	RU		
Verificato da: Mariella Zasso Roberto Di Fonzo Massimo Agati Alberto Borgonovo Joseph Malvisini	ORG AL DPO CISO AML		
Approvato da: Francesco Durante	CEO		

Classificazione	Golden Copy
INTERNAL USE	Archiviata presso: GEQ

Rev. n.	Oggetto della revisione	Data
5.0	Cambio sede legale	01.04.2022
4.0	Rimosso Comitato Segnalazioni Introdotta Funzione AML Introdotta tracciabilità delle motivazioni di necessita per conoscere l'identità del soggetto segnalante	23-04-2021
3.0	Revisione Generale, in particolare inserimento degli elementi legati all'AML e del terzo canale di segnalazione attraverso apposita piattaforma	30-12-2020
2.0	Seconda emissione	28-04-2020
1.0	Prima emissione	21-01-19

Sommario

1. PREMESSA	3
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	4
4. GESTIONE DEI DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE	5
5. COMPORTAMENTO ILLECITO	5
6. PROCESSO DI SEGNALAZIONE	5
6.1 Segnalazione di un comportamento illecito.....	5
6.2 Analisi preliminare	6
6.3 Indagine	7
6.3.1 Esito dell'indagine	7
7. TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO.....	8
7.1 Tutele del Segnalante	8
7.2 Tutela del Segnalato.....	8
8. REPORTISTICA.....	8
9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	8
10. RESPONSABILE E AGGIORNAMENTO DELLA POLICY	9
11. DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DELLA POLICY	9
12. FORMAZIONE.....	9
13. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	9

Copia non controllata in formato cartaceo

1. PREMESSA

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, il cui articolo 2, disciplinante il settore privato, ha modificato il Decreto Legislativo 231/2001 inserendovi all’articolo 6 (“*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente*”), una nuova previsione che inquadra, nell’ambito del modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito, anche “MOG” o “Modello”) le misure legate alla presentazione e gestione di Segnalazioni di comportamenti illeciti.

La Legge mira a rendere parte di un complessivo sistema attivo e organico di prevenzione la collaborazione dei lavoratori nel contrastare fenomeni di condotte illecite all’interno di enti pubblici e privati, attraverso l’introduzione del c.d. “*Whistleblowing*”, e dispone che il modello di organizzazione e gestione dell’ente ex D. Lgs. 231/2001, in coerenza anche con quanto disposto dall’art. 48 del D. Lgs. 231/07 e ssmm, preveda appositi canali di comunicazione e anche strumenti che garantiscano la tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante, escludendo il rischio di ritorsioni e discriminazioni, dirette o indirette.

Inoltre, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante.

In questo contesto e con questa logica, chiunque venga a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione è invitato a darne tempestiva comunicazione mediante le modalità di seguito descritte, astenendosi dall’intraprendere iniziative autonome di analisi e/o di approfondimento.

La Società ha implementato specifici canali di comunicazione per la gestione delle Segnalazioni (“*Sistema Whistleblowing*”) da sempre impegnata a condurre il proprio *business* con onestà e integrità e nello spirito di dare concreta attuazione all’articolo 6, comma 2-bis lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001, in coerenza anche con quanto disposto dall’art. 48 del D. Lgs. 231/07.

La presente Policy è parte integrante del modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001, e integra, senza modificarle o sostituirle, le modalità di segnalazione all’Organismo di Vigilanza e i relativi poteri di controllo per le materie di competenza.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente *Policy Whistleblowing* (di seguito anche la “*Policy*”) descrive il processo e i canali di comunicazione da utilizzare per l’invio, la ricezione, l’analisi e il trattamento delle Segnalazioni di condotte illecite e violazioni del Modello all’interno di Sisal S.p.A. e si applica a tutti i soggetti di cui all’art. 5 comma 1 lett. a) e b). In particolare, il documento ha l’obiettivo di descrivere:

1. i ruoli e le responsabilità degli attori del processo di segnalazione di illeciti e violazioni dei Modelli ex D.Lgs. 231/2001;
2. i canali messi a disposizione del Segnalante per la denuncia di violazioni;
3. il perimetro oggettivo del contenuto della Segnalazione;
4. le modalità di gestione della Segnalazione e il processo che si avvia nel momento in cui viene effettuata una Segnalazione;
5. le modalità di informazione del Segnalante e del Segnalato circa gli sviluppi del procedimento.

Inoltre, la presente Policy è tesa a:

1. garantire la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante;
2. tutelare il soggetto Segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie, dirette o indirette, per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla Segnalazione;
3. assicurare specifici canali di presentazione delle Segnalazioni, di cui uno idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del Segnalante;
4. prevedere sanzioni disciplinari nei confronti del Segnalante che effettui con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelino infondate.

3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Canali per la Segnalazione	Canali di comunicazione individuati da Sisal S.p.A., quali mezzi, interni o esterni all'organizzazione stessa, per veicolare le
RU	Human Resources & Organizational Design
GEQ	ISO Certifications
OdV	Organismo di Vigilanza ex. D.Lgs. 231/2001
Ritorsioni	"Atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione, da parte della Società"
Segnalato	Il soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione del fatto illegittimo/irregolarità oggetto della Segnalazione
Segnalazione	Comunicazione del Segnalante avente a oggetto informazioni "circostanziate di condotte illecite, a n c o r c h è rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle
Segnalante	Soggetto, tra quelli di cui al paragrafo 2 "Scopo e campo di applicazione", che effettua la Segnalazione (Art. 5 comma 1 lett. a) e b)

Servizio Segnalazioni	Risorsa/e incaricata/e di garantire il corretto processo di ricezione delle Segnalazioni
-----------------------	--

4. GESTIONE DEI DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE

DOCUMENTI	IDENTIFICAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE	EMISSIONE DISTRIBUZIONE ARCHIVIAZIONE ORIGINALE	UBICAZIONE ARCHIVIO	ACCESSO AUTORIZZATO	TEMPO CONSERVAZIONE (doc superati)
Modulo per la segnalazione delle condotte illegittime (anche più brevemente "Modulo Whistleblowing")	Modulo Whistleblowing	OdV	OdV	OdV	OdV	ODV	10 anni dalla chiusura della pratica

5. COMPORTAMENTO ILLECITO

Per Comportamento Illecito si intende qualsiasi azione o omissione, avvenuta nell'ambito dell'attività lavorativa, ovvero che abbia trovato in essa anche causa occasionale e che abbia un impatto sulla stessa, che arrechi o che possa arrecare danno o pregiudizio alla Società o al Gruppo Sisal S.p.A., e che abbia i caratteri di una condotta tenuta in spregio e violazione di norme di legge ovvero di disposizioni regolamentari contenute nel Codice Etico della Società ovvero nel Modello e relativi protocolli di prevenzione.

La conoscenza in capo ai Segnalanti delle condotte rilevanti che possano essere oggetto di Segnalazione deve derivare dalla assidua partecipazione agli eventi formativi organizzati dalla Società oltre che dalla conoscenza e studio della documentazione aziendale, del Modello e dei protocolli adottati a presidio della correttezza dell'operato aziendale e della prevenzione di comportamenti illeciti.

L'OdV e le ulteriori funzioni di controllo saranno in ogni caso sempre a disposizione di chi necessiti di chiarimenti e supporti conoscitivi per meglio comprendere le dinamiche operative e i principi normativi e regolamentari.

6. PROCESSO DI SEGNALAZIONE

6.1 Segnalazione di un comportamento illecito

Qualora un soggetto Segnalante abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un comportamento illecito, può comunicarlo all'OdV, attraverso la compilazione e l'invio del "Modulo Whistleblowing", utilizzando uno dei seguenti canali comunicativi:

- accesso alla sezione dedicata "Segnalazioni" della Piattaforma Whistleblowing,
- posta elettronica: segnalazioni-sisal@sisal.it (le caselle sono protette da sistemi di Multi Factor Authentication)
- posta tradizionale, all'indirizzo: "Servizio Segnalazioni", Via Ugo Bassi, 6 - 20159 Milano.

La Segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti ed effettuata in buona fede. Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi a sua conoscenza, utili per procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione. Alla

segnalazione deve (ove possibile) essere allegata ogni eventuale utile documentazione a supporto del potenziale comportamento illecito oggetto di segnalazione. Al fine di agevolare l'utente nella Segnalazione, la sezione "Segnalazioni" della Piattaforma Whistleblowing prevede la compilazione guidata di campi obbligatori e facoltativi.

Qualora la Segnalazione risulti essere, per dolo o colpa grave, falsa, infondata e/o effettuata al solo scopo di danneggiare il Segnalato ovvero volta a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale ed estranee al perimetro delle previsioni di legge, non verrà presa in considerazione e, nei casi più gravi (es. dolo nella falsità della segnalazione), la condotta posta in essere potrà essere oggetto di procedimento disciplinare ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 231/2001 e della Legge 300/70 o di risoluzione del contratto o dell'incarico.

La Piattaforma Whistleblowing garantisce la tracciabilità del workflow della Segnalazione, e tutte le informazioni della Segnalazione sono protette per garantire la massima riservatezza (data ricezione – oggetto Segnalazione – nome e cognome del segnalante e funzione di appartenenza – nome e cognome del Segnalato e funzione di appartenenza – eventuale proposta di archiviazione con data e motivazione – eventuali esiti istruttori) e accessibili solo all'OdV o a soggetti espressamente autorizzati dallo stesso Organismo. L'identità del Segnalante è protetta da un sistema di anonimizzazione e da specifiche regole di disanonimizzazione.

L'accesso alla Piattaforma è dedicata esclusivamente ai dipendenti e collaboratori Sisal S.p.A. dotati di account aziendale (email e password).

I componenti dell'OdV possono accedere alla Piattaforma Whistleblowing con login a token (parte di password fissa e parte di password via sms) per consultare tutte le Segnalazioni pervenute; svolgere l'analisi preliminare, oltre che disanonimizzare i dati del Segnalante.

La FCPC (Funzione di Conformità Prevenzione della Corruzione) e AML hanno una vista segregata contenente solo le segnalazioni ritenute fondate dall'OdV in ambito anticorruzione e antiriciclaggio rispettivamente.

In ogni caso, l'OdV, all'atto della ricezione di una Segnalazione pervenuta per email o posta, ne riporta gli estremi su un *database* (in formato Excel), che riassume i dati essenziali di tutte le Segnalazioni (data ricezione – oggetto Segnalazione – nome e cognome del segnalante e funzione di appartenenza – nome e cognome del Segnalato e funzione di appartenenza – eventuale proposta di archiviazione con data e motivazione – eventuali esiti istruttori) pervenute e ne traccia l'evoluzione. L'OdV adotta tutte le misure necessarie per trattare in modo confidenziale le Segnalazioni, anche al fine di tutelare l'identità del Segnalante, i soggetti menzionati nella Segnalazione e lo stesso Segnalato.

L'OdV dà impulso, negli ambiti di rispettiva competenza, alla FCPC e alla Funzione Antiriciclaggio, che dovranno poter verificare in ogni momento il contenuto di tutte le comunicazioni pervenute per email o posta ritenute fondate dall'OdV in ambito anticorruzione e antiriciclaggio rispettivamente, disporre le verifiche e approfondimenti che ritengano necessari, in via del tutto indipendente dalle valutazioni dell'OdV e procedere, quindi, agli accertamenti ed alle proposte sanzionatorie o di archiviazione del caso.

Ogni accesso al predetto *database* deve essere indelebilmente tracciato.

Nel caso la Segnalazione si riferisca a un membro dell'OdV, l'OdV stesso dovrà informare il Consiglio di Amministrazione che valuterà le modalità operative da seguire e le Funzioni aziendali da coinvolgere nella gestione della Segnalazione.

6.2 Analisi preliminare

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare da parte dell'OdV, al fine di verificare la

presenza di dati e informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza della Segnalazione stessa.

Qualora, a conclusione della fase di analisi preliminare, non dovessero essere riscontrati elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, si accerti l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, l'OdV dispone l'archiviazione, con le relative motivazioni.

6.3 Indagine

Con riferimento a ciascuna Segnalazione, laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della Segnalazione medesima, l'OdV provvederà a:

1. avviare analisi specifiche, coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalla Segnalazione;
2. concludere l'istruttoria in qualunque momento, qualora, nel corso della stessa, sia accertata l'infondatezza della Segnalazione;
3. in caso di permanenza in essere della condotta denunciata, richiedere di assumere provvedimenti cautelari che conseguano la cessazione della condotta in atto.

L'OdV deve:

1. assicurare che l'indagine si svolga in maniera equa e imparziale, informando la persona coinvolta nell'indagine in merito alle dichiarazioni rese e alle prove acquisite a suo carico e che sia messa in condizione di poter controbattere alle stesse;
2. assicurare che l'indagine sia accurata e tuteli la riservatezza dell'identità del Segnalante e delle persone coinvolte, incluso il soggetto eventualmente segnalato;
3. garantire che l'attività istruttoria sia svolta con la massima rapidità e, in ogni caso, in un termine non superiore a giorni 7 dal ricevimento della comunicazione;
4. rendere immediatamente disponibili sia le richieste di archiviazione motivate che le attività istruttorie svolte perché FCPC e AML siano immediatamente poste nella condizione di assumere le determinazioni del caso, sia in punto di supplementi istruttori che in punto di decisioni sugli atti di impulso del procedimento.

6.3.1 Esito dell'indagine

A conclusione della fase di indagine, l'OdV classifica, all'interno del *database* oppure della Piattaforma Whistleblowing, la Segnalazione analizzata in:

1. Segnalazione non attendibile con proposta motivata di archiviazione;
2. Segnalazione priva di indicazioni sufficienti e rilevanti con proposta motivata di archiviazione;
3. Segnalazione effettuata con dolo o in "mala fede" che possa comportare l'avvio di un procedimento disciplinare o sanzionatorio nei confronti del Segnalante;
4. Segnalazione relativa a presunte violazioni riferibili ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e finanziamento al terrorismo di cui al D.Lgs. 231/07;
5. Segnalazione relativa a comportamento illecito, ancorché non riferibile ai reati di cui al D.Lgs. 231/01, che arrechi o che possa arrecare danno o pregiudizio alla Società (come ad es. frodi, atti in pregiudizio patrimoniale alla Società, o atti suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, atti di natura corruttiva per interessi personali, ecc.).

Se, a seguito degli accertamenti effettuati, la segnalazione risulta fondata per quanto non rilevante a sensi del D.L.gs. 231/2001, l'OdV comunicherà l'accaduto alle Risorse Umane, per l'applicazione di eventuali opportuni provvedimenti a sensi della L. 300/70.

7. TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

7.1 Tutele del Segnalante

A fronte della Segnalazione, indipendentemente dal canale comunicativo utilizzato, è sempre garantita la tutela e la riservatezza dell'identità del Segnalante, trattandone i dati in conformità alla legge e adottando ogni utile misura.

La Piattaforma Whistleblowing prevede come elemento di garanzia la disanonimizzazione della Segnalazione successiva all'analisi della stessa.

Sono vietati, e sono sanzionati, atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

7.2 Tutela del Segnalato

In conformità con la normativa vigente, Sisal S.p.A. ha adottato a tutela e garanzia della privacy del Segnalato fatta, con il solo limite della applicazione di norme di legge che impongano la comunicazione dei nominativi.

Durante l'attività di verifica e di accertamento, gli individui oggetto delle Segnalazioni potrebbero essere coinvolti e in nessun caso, verrà assunto un provvedimento unicamente a motivo della Segnalazione, in assenza di concreti riscontri al contenuto di essa. Ciò potrebbe avvenire eventualmente a seguito di altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla Segnalazione stessa.

La Segnalazione non è sufficiente ad avviare l'iter disciplinare. Al Segnalato viene assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento, qualora, a seguito di informazioni circostanziate e rilevanti, si decida di procedere con l'attività istruttoria.

8. REPORTISTICA

L'OdV, con periodicità trimestrale, a prescindere dalla immediata accessibilità del *database* e alla Piattaforma Whistleblowing, fornisce a FCPC e a AML, un apposito report riepilogativo delle segnalazioni gestite (archivate e oggetto di accertamenti), contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari.

9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, è cura dell'OdV assicurare:

1. la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di ricezione, archiviazione, istruttoria e valutazione;
2. la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni e le relative attività di verifica, nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti in appositi archivi, con gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza;
3. la conservazione della documentazione e delle Segnalazioni per il periodo di tempo prescritto per legge e comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

Le funzioni coinvolte nelle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione assicurano, ciascuna per quanto di competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.

10. RESPONSABILE E AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

Responsabile della presente *Policy* è RU che provvede a un suo periodico aggiornamento.

11. DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DELLA POLICY

La Società provvede a informare tutti i Destinatari della *Policy*, della sua esistenza e del suo contenuto, pubblicandola, per opera di GEQ, sulla rete *intranet aziendale*.

12. FORMAZIONE

RU avrà il compito di pianificare ed effettuare attività formative relativa alla *Policy*.

13. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MWB---000001

Modulo per la segnalazione delle condotte illegittime

Sistema Sanzionatorio – Modello Organizzativo D.Lgs.
231/2001

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Copia non controllata in formato cartaceo